

SIMONE MORABITO\*

## GLI ARCHIVI NEL MERCATO DELL'ARTE.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Origine e definizione di archivio. – 2.1 *L'archivio*. – 2.2 *Il vincolo archivistico*. – 3. Il ruolo degli archivi. – 4. La costituzione di un archivio – 5. Conclusioni.

### **1. Premessa.**

È noto come uno dei limiti principali del mercato dell'arte, in particolare di quella moderna e contemporanea, sia la questione attinente alla autenticità delle opere d'arte. A differenza di quanto accaduto sino agli anni Sessanta, quando, in linea di principio, chi comprava un'opera, anche di un autore noto, era il primo conoscitore e comunque "si fidava" del gallerista o del collezionista venditore (il mercante era una figura culturale dotata di un'autorevolezza indiscussa), attualmente, in mancanza di una specifica documentazione, l'opera di un artista quotato potrebbe risultare pressoché invendibile.

Sul punto occorre subito precisare che in Italia non esiste una certificazione ufficiale e assolutamente incontestabile di autenticità di un'opera d'arte, posto che non esiste alcuna figura di certificatore ufficiale di opere; *in extremis*, non è consentita neppure allo stesso autore di un'opera, in un eventuale procedimento giudiziale, l'ultima e definitiva parola, potendo

---

\* Avvocato, iscritto al Foro di Torino, [simone.morabito@studiomorabito.eu](mailto:simone.morabito@studiomorabito.eu) , <http://www.artlawyers.legal/>.

difatti, come meglio si esporrà di seguito, essere sentito solo quale testimone circa l'autenticità o meno dell'opera in discussione<sup>1</sup>.

Ciò deriva dalla circostanza per cui nell'ordinamento italiano non sono previste, né tantomeno regolate (salvo limitate eccezioni), figure professionali quali il "perito" o "esperto d'arte": non esistono, infatti, nel nostro Paese albi professionali, elenchi pubblici, titoli personali o abilitazioni particolari che permettano o limitino la possibilità di redigere certificazioni, perizie o expertises aventi come oggetto cose d'arte.

Da questa premessa non si può che dedurre che, non esistendo albi ufficiali, non vi sono neppure autorità preposte a controllare la preparazione di periti o esperti d'arte, né organismi atti a valutarne livelli operativi e neppure le modalità con cui svolgono la propria opera professionale.

A ogni buon conto, è regola fondamentale per chi opera nel mercato dell'arte quella per cui chi vende l'opera debba garantirne l'autenticità: da un lato, l'acquirente di un'opera d'arte è tenuto a richiedere al momento dell'acquisto il certificato di autenticità dell'opera e, dall'altro lato, il venditore è obbligato a fornire tale certificazione.

Brevemente, si definisce autentica il certificato di attribuzione della paternità di un'opera d'arte, spendibile sul mercato, che deve contenere obbligatoriamente la firma di chi l'ha rilasciato.

Le autentiche più complete contengono altresì le foto o altri allegati che, pur non essendo obbligatori, mettono al riparo da eventuali contestazioni.

Tale ultima osservazione è doverosa in quanto l'autentica può provenire, oltre che da esperti d'arte, come poc'anzi accennato, anche dagli stessi artisti, dai suoi eredi ed eventuali loro mandatari nonché dagli archivi.

Quello degli archivi può ritenersi uno degli strumenti più importanti per perpetuare l'opera di un artista: tale strumento, se non debitamente ancorato a principi di trasparenza e buona fede, proprio perché si muove in un contesto privo di una disciplina uniforme a livello nazionale e internazionale, rischia di trasformarsi in un pericoloso veicolo per

---

<sup>1</sup> Cfr. Avv. Simone Morabito, *Strumenti di valutazione per le opere d'arte. Perizia, expertise e autentica*, 6 BusinessJus 58 (2014).

perseguire interessi particolari in un mercato, quello dell'arte, sempre più competitivo.

Ma procediamo con ordine. Anzitutto, occorre definire il significato di Archivio nel mercato dell'arte.

Per farlo, si ritiene opportuno richiamarsi alla definizione data dall'AitArt – Associazione Italiana Archivi d'Artista, secondo la quale *“L'archivio d'artista è un ente culturale dinamico, impegnato costantemente nell'aggiornamento e nell'organizzazione e conservazione delle tracce della vita e della personalità di un artista e ne promuove la conoscenza della figura e dell'opera”*<sup>2</sup>.

Gli archivi (o istituzioni equivalenti) sono dunque enti di diritto privato, che perseguono lo scopo di registrare, su richiesta degli interessati (che possono essere non solo gli eredi), le opere autentiche di un artista defunto, respingere quelle non autentiche e denunciare i falsi<sup>3</sup>. Anche da tale definizione, si comprende immediatamente come l'esistenza e l'attività degli archivi debba necessariamente essere analizzata congiuntamente alla problematica delle autentiche.

## **2. Origini e definizione di archivio.**

### **2.1 L'archivio.**

Il termine *“archivio”* trova la sua origine etimologica dalla parola greca *archeion*, la quale rappresentava il palazzo ove risiedeva il magistrato, *archon*, e in cui venivano conservati i documenti prodotti durante la sua attività.

Emerge, dunque, inequivocabilmente sin dall'analisi del suo significato etimologico, come l'archivio rappresenti da una parte, un insieme di documenti, dall'altra il luogo destinato alla loro conservazione.

Tale significato ibrido è rimasto costante nella storia della disciplina degli archivi e i teorici che nel corso dei secoli si sono cimentati nel trovare una

---

<sup>2</sup> [www.aitart.it](http://www.aitart.it)

<sup>3</sup> S. SEGNALINI, *Dizionario giuridico dell'arte*, Milano, 2009.

definizione al termine archivio hanno sempre riconosciuto come valida la commistione tra un luogo fisico e il documento ivi contenuto<sup>4</sup>.

Dunque, si può in linea generale affermare che l'archivio storicamente rappresenti:

- i. l'insieme dei documenti prodotti e acquisiti da un ente o da un individuo nell'esercizio delle sue funzioni;
- ii. il luogo in cui tali documenti vengono conservati;
- iii. infine, l'istituto di conservazione, ossia normalmente un ente di natura culturale, che si occupa appunto della conservazione permanente della predetta documentazione.

Utilizzando le parole di A. Assman, nella frase utilizzata da Aitart come messaggio di benvenuto nella sua pagina web, l'archivio si può, pertanto, definire come *“il luogo della collezione e della conservazione di ciò che è passato e che non deve andare perduto”*<sup>5</sup>.

## **2.2 Il vincolo archivistico.**

Un altro elemento distintivo dell'archivio è il c.d. vincolo archivistico. Con tale termine, ci si vuole riferire al nesso che lega in modo logico e necessario i documenti che compongono un archivio.

Il vincolo archivistico presuppone sempre due caratteristiche principali: *i)* la naturalità, intesa come attività involontaria e non frutto di scelte individuali; *ii)* la sua natura originaria, ossia legata al processo di formazione dei documenti.

Tali aspetti valgono a distinguere in modo netto e inequivocabile gli archivi dalle mere raccolte, collezioni o miscellanee, che sono prive proprio di quel nesso logico, necessario e involontario definito appunto vincolo archivistico.

## **3. Il ruolo degli archivi.**

---

<sup>4</sup> Si pensi all'espressione utilizzata dal giureconsulto romano Ulpiano: *Locus in quo acta publica asservantur ut fidem faciant*. Ancora, più recente, la definizione data da Eugenio Casanova ne l'Archivistica *“L'archivio è la raccolta ordinata degli atti di un ente o individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quell'ente o individuo”*.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

Al fine di affrontare con ordine e sinteticamente il ruolo degli archivi nel mercato dell'arte, in particolare dell'arte contemporanea, nonché il rapporto tra gli archivi e il diritto, si ritiene opportuno utilizzare una traccia – una sorta di filo d'Arianna – tratta dalla cronaca.

Il caso trae origine da un procedimento penale instauratosi nei confronti del *writer*<sup>6</sup> Bros (pseudonimo di Daniele Nicosini) per imbrattamento degli edifici scelti per i suoi interventi artistici.

La disputa si accese a seguito dell'arresto dell'artista, pubblicato su una nota testata giornalistica, insieme a un'intervista dell'allora vicesindaco di Milano De Corato<sup>7</sup>.

Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi ritenne peraltro di contestare le affermazioni di De Corato, sostenendo che “*De Corato è in contraddizione con il suo destino: vantarsi della cattura di Bros è come fregiarsi dell'arresto di Giotto*”.

Il problema è chiaro: come reagisce il diritto di fronte a nuove forme artistiche? E soprattutto, chi stabilisce la natura artistica di un determinato bene?

Si pensi anche soltanto alle fotografie, che in Italia vengono qualificate, nell'ambito del Codice dei Beni Culturali, come “*beni culturali di particolare pregio e rarità*”, quando siano trascorsi venticinque anni dalla loro produzione.

Una fotografia, dunque, può essere protetta in quanto bene culturale, ma non è detto che venga riconosciuta come opera d'arte.

Ancora, si considerino le c.d. *performances*, o altre forme artistiche contemporanee come la *digital art*, la video arte e, più in generale, opere d'arte concettuale che non risultano neppure contemplate (se non in via analogica) dalla legge italiana sul diritto d'autore.

Può altresì accadere che per alcuni artisti l'acquirente dell'opera possa realizzarla da sé, ad esempio disegnarla su un muro (si pensi ad esempio alle opere “*Wall Drawing*” di Sol LeWitt oppure all'opera d'arte allografa, come definita dal filosofo Nelson Goodman).

---

<sup>6</sup> Per “*writer*” s'intende colui che dipinge o crea opere che possono essere connotate da valore artistico su muri, o su altri edifici pubblici.

<sup>7</sup> Scrisse De Corato una lettera indirizzata al Corriere della Sera “*Arte e vandalismo: una semplificazione all'italiana che piace per i toni sportivi ed agonistici. Ma la sociologia ignora alcuni sostanziali princip?*”.

In tutti questi casi l'opera in realtà non è quella realizzata dal compratore: l'opera va ricercata nel certificato di autenticità, ove è racchiusa l'intenzione dell'artista e la sua firma e che, in quanto tale, deve essere conservato.

Ecco allora che il confine tra autenticità delle opere d'arte, conservazione e diritto diventa più nitido.

Se la conservazione delle istruzioni e dei certificati è imprescindibile per garantire l'autenticità delle opere poc'anzi descritte, allora l'archivio assume un ruolo di protagonista nel mercato dell'arte contemporanea.

Da qui si comprende la proliferazione, soprattutto negli ultimi anni, degli archivi d'artista.

Gli archivi, a oggi, hanno difatti un posto preminente nell'ambito del mercato dell'arte, sia per le opere che gestiscono sia per il potere che ne deriva, essendo in grado di esporre, posizionare (o riposizionare) l'artista rappresentato sul mercato, perpetuarne la sua opera, con ogni evidente conseguenza anche di natura finanziaria.

È innegabile la capacità degli archivi di essere fonti di informazioni, autorevoli riferimenti per ricostruire il catalogo ragionato e aggiornato delle opere di un artista, oltre che della sua vita e personalità.

#### **4. La costituzione di un archivio.**

È bene evidenziare sin d'ora che per gli archivi non esiste alcuna specifica norma di legge che disciplini la loro costituzione, attività o che, più in generale, conferisca loro specifici poteri di autenticazione delle opere d'arte. Si tratta, pertanto, usualmente di meri mandatari degli eredi dell'artista, la cui attività può essere ricollegata alla disciplina del mandato, di cui agli artt.1703 e seguenti del codice civile.

Più precisamente, è prassi degli artisti stabilire nel proprio testamento che, alla loro morte, venga costituito un archivio delle loro opere, al fine di tutelare il proprio patrimonio artistico ed evitare – o quantomeno contenere – la proliferazione di falsi nel mercato dell'arte.

Il tema è di preminente importanza e attuale, poiché, come noto, le falsificazioni delle opere e una mancanza di tutela per gli artisti sono in grado di destabilizzare non solo l'aspetto economico dell'arte, intaccando la valorizzazione dell'artista e le sue opere, ma anche l'integrità stessa della cultura.

Per far fronte a tali pericoli è necessario che si avviino circuiti virtuosi di controllo e di gestione e che si creino, indipendentemente da chi li ha costituiti dei criteri condivisi, per garantire una tutela uniforme del patrimonio artistico.

Vi sono enti e associazioni che hanno catalogato una serie di principi deontologici posti a fondamento dell'organizzazione e della condotta di ogni archivio, ai quali è richiesto di aderire come requisito associativo.

Si tratta sostanzialmente di ancorare l'attività di ogni archivio ai principi fondamentali di buona fede e trasparenza, consentendo sia di salvaguardare l'opera dell'artista sia il suo collezionismo.

Tra tali principi deontologici, meritano di essere menzionate le *“Buone pratiche nella formazione e gestione dell'Archivio d'Artista”*, così come di seguito testualmente riportate:

- i. la notorietà del titolare, della sede e delle modalità di reperibilità dell'Archivio;
- ii. la raccolta e catalogazione diligente e professionale della documentazione a corredo delle opere e della figura di un artista;
- iii. la promozione di studi, ricerche e iniziative specifiche, dedicate all'Artista di riferimento dell'Archivio e al contesto in cui egli vive e opera;
- iv. l'indicazione agli interessati degli oneri per il rilascio del parere di autenticità, anche in caso di giudizio negativo, oltre al rimborso delle eventuali spese di custodia e di assicurazione;
- v. la redazione di un documento di constatazione delle condizioni dell'opera in caso di suo affidamento per esame e la consegna all'affidante della ricevuta di deposito corredata dal verbale di constatazione e contenente l'assunzione di responsabilità per la sua custodia;
- vi. la possibilità di accesso alla consultazione dell'archivio per chi ne faccia motivata richiesta;
- vii. l'informazione all'Associazione degli eventuali procedimenti giudiziari attivati o pendenti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> [www.aitart.it](http://www.aitart.it)

Infine, è opportuno precisare che gli archivi possono essere costituiti, oltre che dagli eredi, anche da soggetti terzi o, come accaduto ad esempio con gli artisti Agostino Bonalumi, Enrico Castellani e, più recentemente, Salvatore Garau, dagli artisti medesimi quando ancora in vita.

La ratio di tale scelta risiede proprio dall'esigenza, non remota, di tutelare se stesso e i propri eredi da eventuali contestazioni che dovessero insorgere relativamente all'autenticità di un'opera e che potrebbero comportare una significativa riduzione del valore commerciale della medesima.

## **5. Conclusioni.**

In conclusione, l'analisi del ruolo degli archivi nel mondo dell'arte permette di sostenere come gli stessi ricoprano attualmente una posizione di grande rilievo e, proprio per tale motivo, si ritiene che debbano essere sempre gestiti in modo trasparente e virtuoso, adeguandosi allo stesso *modus operandi*, in modo che gli operatori del mercato abbiano fiducia nel loro lavoro e avvalorino tale attività.

Solo in questo modo gli archivi potranno mantenere la dovuta professionalità, il prestigio e la competenza necessari per diventare un valido punto di riferimento per il mercato dell'arte e seguendo criteri unitari che dovrebbero essere fissati dal Legislatore.

Infine, ci si unisce al coro che proviene da molte parti della comunità artistica italiana, nell'esortare il Legislatore a colmare il vuoto normativo e risolvere così definitivamente questa evidente distonia tra mercato e diritto.

\*

S. MORABITO, *Gli archivi nel mercato dell'arte*, 9 BusinessJus (2017)

\*

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato

secondo i termini della licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.